

Diocesi di San Miniato

NORME SUI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

Fin dalle sue origini, la Chiesa riserva un'attenzione speciale verso l'Eucarestia e ha cura che i fedeli, debitamente preparati, possano Comunicarsi attingendo a questa fonte inesauribile di grazie celesti. Nel nostro contesto, vi sono circostanze, nelle quali può mancare la disponibilità di un numero sufficiente di ministri per la distribuzione della santa Comunione: durante la Messa, a motivo di un grande affollamento di fedeli, o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il celebrante; fuori della Messa, ogni qualvolta al sacerdote è difficile recare le sacre Specie agli infermi, anche ma non esclusivamente in forma di Viatico quando sono in pericolo di morte, per esempio nei casi in cui il numero degli infermi esige la presenza di aiuto oppure nei casi in cui il sacerdote, giuste ragioni, non riesce a raggiungere questi fedeli che, senza loro colpa, resterebbero senza la Comunione sacramentale.

Perché non restino privi dell'aiuto e del conforto di questo Sacramento i fedeli che, in stato di grazia e animati da buone disposizioni, desiderano partecipare al banchetto eucaristico, il Sommo Pontefice San Paolo VI, per il tramite della Sacra Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, con l'istruzione *Immensae Caritatis* del 29 gennaio 1973, ha ritenuto opportuno dare facoltà agli Ordinari locali perché possano costituire dei ministri straordinari che possano, a determinate e precise condizioni, comunicare gli altri fedeli.

Volendo continuare a provvedere perché in questa Diocesi possano essere istituiti ministri straordinari in aiuto al ministero dei sacerdoti e dei diaconi, forte della facoltà concessami dalla Santa Sede, io, Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato, emano queste Norme, abrogando quelle precedenti emanate nel 2016 e ogni altra disposizione contraria.

I. Principi generali

1. Il ministro ordinario della distribuzione dell'Eucarestia è il ministro ordinato cioè il Vescovo, il Presbitero ed il Diacono. Presenti sufficienti ministri ordinari ma anche alcuni ministri straordinari, spetta ai primi distribuire la Comunione.
2. Valutare se nella comunità parrocchiale è opportuno avere dei ministri straordinari, spetta unicamente al parroco. Egli, vagliata attentamente la necessità, il numero di ministri occorrenti, le persone più idonee per svolgere questo servizio e domandata la loro disponibilità, presenta richiesta all'Ordinario, secondo le modalità indicate in queste Norme. Quanto in queste Norme è riferito al parroco, si applica anche all'Amministratore parrocchiale.

3. Oltre alla possibilità di domandare ministri straordinari con un mandato annuale, in questa Diocesi i sacerdoti in cura d'anime sono autorizzati ad incaricare volta per volta un fedele per la distribuzione dell'Eucaristia durante la Messa, secondo quanto previsto dal Messale Romano, nelle circostanze di vera necessità ed in modo sporadico (cf. pag. 995; *Immensae Caritatis*, II). Tali fedeli devono godere dei requisiti di cui ai nn. 6-7.
4. Poiché la possibilità di istituire ministri straordinari è concessa unicamente per il bene spirituale dei fedeli e per i casi di vera necessità, i sacerdoti debbono tenere presente che la presenza di questi ministri straordinari non li dispensa dall'ufficio di distribuire l'Eucaristia ai fedeli, che legittimamente chiedono di riceverla, e, in modo particolare, dall'ufficio di portarla e di amministrarla ai malati (cf. *Immensae Caritatis*, VI).
5. Il ministro straordinario non è autorizzato ad accedere al tabernacolo a propria discrezione. Ordinariamente è il parroco che vi accede e che consegna al ministro le ostie da portare ai malati o la pisside per comunicare l'assemblea. In alcune circostanze, egli potrà autorizzare di volta in volta il ministro straordinario perché vi acceda da solo. Non è mai lecito al ministro straordinario trattenere una chiave del tabernacolo o custodire nella propria abitazione (o altrove) delle ostie consacrate.

II. Circa i candidati ed il mandato

6. I candidati a svolgere il servizio di ministro straordinario della Comunione nella Diocesi di San Miniato devono essere stati battezzati nella Chiesa Cattolica (o in essa accolti), aver completato l'iniziazione cristiana (ricevendo quindi anche la Cresima) e aver compiuto i 25 anni di età.
7. Nella scelta di ogni candidato, il parroco tenga presente anche quanto indicato dalla Santa Sede: «il fedele, ministro straordinario della santa Comunione, debitamente preparato, si deve distinguere per la vita cristiana, la fede e la condotta. Dovrà cercare di essere all'altezza di questo grande compito, di coltivare la pietà verso la santissima Eucaristia e di essere di esempio agli altri fedeli con la sua devozione e il suo rispetto verso l'augustissimo Sacramento dell'altare. Nessuno sia scelto a tale ufficio, se la sua designazione possa essere motivo di stupore ai fedeli» (*Immensae Caritatis*, VI).
8. I candidati al ministero di ministro straordinario della santa Comunione, devono essere presentati all'Ordinario diocesano dal proprio parroco esclusivamente attraverso il sistema informatico fornito dalla Diocesi. Per l'uso di questo sistema informatico, il parroco può anche avvalersi di un suo delegato. L'Ordinario, direttamente o tramite l'Ufficio Liturgico, vaglia le singole richieste pervenute e sceglie quali candidati accogliere. Il parroco (o il suo delegato) riceve attraverso il sistema informatico notizia dell'accettazione dei candidati presentati che, secondo le disposizioni fornite dall'Ufficio Liturgico, saranno liturgicamente istituiti o in una celebrazione diocesana in Cattedrale o nelle loro parrocchie. L'Ufficio Liturgico potrà predisporre un corso per i nuovi ministri o incontri formativi per quelli istituiti già da alcuni anni, cui i ministri sono tenuti a partecipare.

9. Il ministero straordinario della distribuzione della santa Comunione ha inizio con la data di istituzione e, salvo diversa indicazione dell'Ordinario (o dell'Ufficio Liturgico), ha la durata di un anno. Tramite il sistema informatico è sempre possibile visionare la data di scadenza del mandato. L'Ordinario può revocare il mandato in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. In questi casi, il parroco (o il suo delegato) viene informato tramite il sistema informatico o tramite email.
10. Il ministro straordinario della Comunione può esercitare il ministero solo nei confini del territorio della parrocchia il cui parroco ne ha chiesto il mandato. Nel caso in cui il ministro non sia più a servizio di tale parrocchia, spetta al relativo parroco segnalare tempestivamente la cessazione del servizio all'Ufficio Liturgico. Tale segnalazione può essere fatta usando il sistema informatico o inviando un'email in cui sono forniti tutti i dati del ministro che ha cessato il servizio. Da quel momento, il mandato di tale ministro è decaduto ed eventualmente dovrà essere rinnovato con nuova richiesta da effettuarsi con le modalità descritte al n. 8.
11. Qualora ci sia la necessità che un candidato (o un ministro già istituito) svolga stabilmente il ministero anche in altre parrocchie, spetta al parroco di domicilio del ministro, avuto il previo consenso degli altri parroci eventualmente interessati, chiederne autorizzazione all'Ordinario, per il tramite dell'Ufficio Liturgico.

III. Circa la veste liturgica

12. I ministri straordinari della santa Comunione della Diocesi di San Miniato non usano alcuna veste liturgica, né alcun altro "segno distintivo", ma solo l'abito civile decoroso e appropriato (sia nell'assemblea liturgica come presso le case degli infermi o negli ospedali e case di cura), salve diverse consuetudini locali.

IV. Circa le facoltà di cui dispongono

13. I ministri straordinari della santa Comunione, in virtù del loro mandato hanno facoltà di:
- a. Distribuire la santa Comunione durante la santa Messa, in aiuto del presbitero celebrante, esclusivamente a motivo di un grande concorso di fedeli o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il presbitero celebrante.
 - b. Distribuire la santa Comunione fuori della santa Messa, con il permesso del parroco, qualora in una parrocchia manchino il presbitero, il diacono o l'accollito, o siano gravemente malati; in questo caso il ministro straordinario della Comunione potrà anche comunicare sé stesso. Quest'ultimo caso però rimane assolutamente eccezionale.

- c. Distribuire la santa Comunione fuori della santa Messa agli ammalati della propria comunità parrocchiale (o di un ambiente ospedaliero – con il permesso del Cappellano) in ragione del grande numero degli stessi, e in aiuto al ministero del presbitero.
- d. Portare il Viatico ai moribondi, qualora il parroco o un presbitero o un diacono fossero in grave impedimento.
- e. In casi straordinari, su esplicito mandato del parroco e qualora questi fosse assolutamente impedito, esporre pubblicamente all'adorazione dei fedeli la santissima Eucaristia e poi riporla (senza dare la benedizione).

V. Circa i tempi

14. La santa Comunione può essere distribuita in qualunque ora del giorno, anche se è bene concordare, specie con gli ammalati, il momento più idoneo perché la celebrazione possa essere svolta con calma e fruttuosamente. Casi straordinari sono:
- a. Il Giovedì Santo la santa Comunione si può distribuire solo nella *Messa in Cena Domini*; ai malati in qualunque momento del giorno.
 - b. Il Venerdì Santo la santa Comunione si può distribuire solo nella *Celebrazione della Passione del Signore*; ai malati in qualunque momento del giorno.
 - c. Il Sabato Santo la santa Comunione si può distribuire solo sotto forma di Viatico ai moribondi, non nella forma della visita ai malati o in altre forme.

VI. Coordinamento e responsabilità

15. I ministri straordinari della santa Comunione, in ragione della “straordinarietà” del ministero stesso, concordino ogni scelta sotto la direzione dei propri parroci. I parroci sono garanti davanti al Vescovo del corretto svolgimento del mandato dei ministri. Per ogni dubbio o controversia, gli uni e gli altri si rivolgano all'Ufficio Liturgico Diocesano.

VII. Norme rituali da seguire

16. La santa Comunione si distribuisce nelle chiese o oratori; ai malati anche nelle case private, negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di riposo, nelle carceri.
17. La *santa Comunione durante la Messa* viene distribuita in questa forma:
- a. Durante il canto dell'*Agnello di Dio*, mentre il presbitero celebrante sta spezzando il Pane eucaristico, il ministro straordinario della santa Comunione si porta ai piedi dell'altare.
 - b. Dopo che il presbitero ha comunicato sé stesso, comunica il ministro straordinario della Comunione presso l'altare, secondo le consuetudini.

- c. Il Presbitero celebrante consegna al ministro straordinario della Comunione una pisside con il Pane eucaristico.
- d. Insieme, Presbitero e ministro straordinario della Comunione, si pongono presso il luogo più idoneo – precedentemente concordato con il Presbitero – per la distribuzione della santa Comunione.
- e. Il ministro straordinario della santa Comunione presenta il Pane eucaristico al comunicando dicendo la formula “*Il Corpo di Cristo*”, a cui il fedele risponde “*Amen*”; quindi il ministro straordinario della Comunione depone l’ostia sulla lingua o sul palmo della mano del comunicando. È cura del ministro assicurarsi che l’ostia si consumata immediatamente.
- f. Il ministro straordinario della santa Comunione, al termine della distribuzione della stessa, porterà le specie rimanenti o la pisside vuota con i frammenti sull’altare, perché il Presbitero possa purificare i vasi sacri.
- g. Il ministro straordinario della Comunione presterà attenzione ad eventuali frammenti rimasti sulle sue dita, purificandoli con acqua nei vasi sacri usati per la Santa Messa o assumendo direttamente il frammento.

18. La *Santa Comunione agli ammalati* venga distribuita preferibilmente nel giorno di Domenica, giorno del Signore risorto, perché emerga che la *Communio* agli infermi “scaturisce” dalla Celebrazione eucaristica stessa. Se ciò, per grave motivo, non fosse possibile si concordi con il parroco e quindi con la persona ammalata il giorno e l’ora più conveniente. La *santa Comunione agli ammalati* viene distribuita in questa forma:

- a. Come indicato nei punti 17a e 17b; quindi il ministro straordinario della Comunione presenta la teca, dicendo sottovoce il numero delle ostie necessarie, che il Presbitero celebrante deporrà nella teca stessa.
- b. Se possibile, il ministro straordinario della Comunione esce in questo momento dall’assemblea liturgica per recarsi dagli ammalati, cioè mentre la Celebrazione eucaristica continua con la Comunione dei fedeli. Se non è possibile, il ministro si recherà dai malati al termine della Messa.
- c. Se il ministro non si reca dai malati dopo la Messa, ma in un’altra ora del giorno, omessi i punti 18a e 18b, si accordi col parroco per prendere le ostie immediatamente prima di visitare i malati. Giunto in chiesa, il ministro presenta al parroco la teca e questi vi depone le ostie, nel numero necessario, ed il ministro subito si reca dagli ammalati.
- d. Giunto alla casa dell’infermo, dopo averlo cordialmente salutato, depone il Santissimo Sacramento sulla mensa appositamente preparata (con una tovaglia bianca e una candela accesa) genuflette, e in silenzio lo adora insieme ai presenti.
- e. Quindi celebra il *Rito della Comunione agli infermi* secondo le prescrizioni liturgiche previste dai sussidi liturgici approvati. Nella Liturgia della Parola potrebbe adottare il Vangelo della Domenica stessa; nei giorni feriali può usare gli altri brani “eucaristici” previsti.
- f. Nei casi di infermi molto gravi, sarà cura del ministro straordinario della Comunione semplificare il rito o usare il “rito breve” previsto.

- g. Il digiuno eucaristico è di norma di un'ora e chiede l'astensione dal consumare cibi solidi o bevande; non c'è alcun limite per l'assunzione di l'acqua e medicinali; per gli ammalati, il tempo può essere ridotto a un quarto d'ora. Questa riduzione è valida anche per i familiari e gli assistenti o operatori sanitari che volessero comunicarsi insieme all'infermo. Quando si riceve come Viatico, non è richiesto alcun digiuno previo.
- h. Chi è in peccato grave deve premettere alla Comunione la celebrazione del sacramento della Penitenza con un sacerdote; in caso di grave necessità in cui non è veramente possibile ricorrere ad un sacerdote, il fedele infermo potrà fare la Comunione se, in un momento di silenzio in cui esamina la sua coscienza davanti a Dio, chiede con tutto il cuore perdono al Signore dei peccati commessi, fa il proposito di non peccare più in avvenire e ha ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale (cf. CCC n. 1452). I ministri straordinari segnalino e ricordino al parroco coloro che desiderano confessarsi.
- i. Il ministro avrà cura di riportare subito in chiesa – accordandosi con il parroco – eventuale Pane eucaristico avanzato. Per alcun motivo potrà tenere con sé il Santissimo Sacramento.
- j. Ai malati che non possono ricevere la Comunione sotto la specie del pane, si può dare la Comunione sotto la sola specie del vino. In questi casi il ministro segua ancor più scrupolosamente le indicazioni del parroco: si usi un recipiente adatto e ben chiuso, in modo da evitare qualsiasi pericolo di versamento; si provveda poi a purificare con acqua e ad assumere l'acqua della purificazione. Nel dubbio sull'idoneità di un recipiente, il parroco chieda prontamente all'Ufficio Liturgico.

19. Il *Viatico agli agonizzanti e moribondi* sia dato secondo l'apposita parte indicata nei libri liturgici approvati, non omettendo, se possibile, la *Professione di fede* dell'infermo e usando la particolare *formula di Comunione* prevista.

VIII. Altre norme

20. Per quanto non esplicitamente indicato in queste Norme, si rimanda alle norme e alle prescrizioni di carattere universale o locale in particolare alla già citata istruzione *Immensae Caritatis*, ai *Praenotanda* del Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico, all'istruzione *Sulla Comunione eucaristica* della Conferenza Episcopale Italiana del 16 luglio 1989 e alla nota, della stessa Conferenza, intitolata *Indicazioni per il ministero straordinario della Comunione* del 24 febbraio 1983.

San Miniato, 20 novembre 2023
 Prot. gen. n. 39/23

+ Giovanni Paccosi
 Vescovo di San Miniato